



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Capitaneria di Porto di Viareggio
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa portuale

Via G. Oberdan, 2, – Tel. 0584743931 email: cpviareggio@mit.gov.it – sito internet: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

ORDINANZA N° 120 /2017

Disciplina nautica dell'apparecchio denominato "Seabob"

Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Viareggio,

- VISTA** la legge 27 dicembre 1977, n°1085 di approvazione del "regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG);
- VISTA** La legge 08 luglio 2003, n.172 recante le "Disposizioni per il riordino e il rilascio della nautica da diporto e il turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 "Codice della Nautica da diporto ed attuazione delle direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante il "regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il Codice della nautica da diporto;
- VISTO** il D.M. 01 luglio 1987 n. 249, recante le norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
- VISTO** il dispaccio prot.n. 19691 in data 10.7.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua interne, Divisione 7 recante la "Disciplina nautica dell'apparecchio denominato "Seabob";

CONSIDERATO che, nel citato dispaccio, il Ministero ha ritenuto,

- Di condividere le considerazioni espresse dalla Direzione Marittima di Livorno per quanto concerne la *"non applicabilità delle previsioni normative del codice della nautica riguardo all'inquadramento in qualità di natante dell'apparecchio in esame"*;
- Che la disciplina specifica per l'impiego del "Seabob" vada ricondotta entro i limiti del potere di ordinanza del capo del circondario (ex art. 59 Reg. Cod. Nav.), soprattutto in funzione della necessaria conoscenza delle problematiche locali per gli aspetti correlati al traffico marittimo, alla morfologia della costa e dei costi e dei fondali o di particolari condimeteo peculiari degli specchi acquei di giurisdizione";
- Di elaborare, in ogni caso delle linee guida di carattere generale al fine di carattere generale al fine di agevolare l'emanazione di una disciplina per l'utilizzo del Seabob.

- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto pervenuto in data 18.07.2017 acquisito al prot. N. 12830 di questa Capitaneria di Porto, relativo alla tematica in questione;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 71/2025 in data 19 maggio 2015, con la quale sono state disciplinate nell'ambito del Compartimento Marittimo di giurisdizione le attività attinenti alla stagione balneare;
- VISTA** l'Ordinanza n. 70/2011 emessa dalla Capitaneria di Porto di Viareggio in data 27 aprile 2011 inerente i "limiti di navigazione dalla costa";

CONSIDERATO che la giurisdizione di questo Circondario Marittimo si estende dal Comune di Forte dei marmi incluso, al Comune di Vecchiano escluso;

- RITENUTO** necessario prevedere la disciplina nautica dell'apparecchio denominato "Seabob" e dispositivi a questo assimilabili, trattandosi di una nuova tematica di interesse generale particolarmente rilevante sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della balneazione;
- VISTO** il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della Navigazione" ed il relativo D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328 "Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione";

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni e prescrizioni generali)

1. Con il termine "Seabob" si intende un apparecchio nautico della lunghezza di un metro circa, a propulsione elettrica, che consente lo spostamento in acqua – sia in superficie che in immersione – di una persona in qualità di conduttore.
2. L'utilizzo dell'apparecchio nautico denominato "Seabob" – e dispositivi simili – nelle acque del Circondario marittimo di Viareggio è subordinato, all'osservanza delle condizioni/prescrizioni contenute nella presente ordinanza nonché alle condizioni d'utilizzo previste nel Manuale d'uso della casa costruttrice, da esibire in caso di controllo da parte delle Autorità competenti.
3. L'utilizzo del "Seabob" è consentito a persone che abbiano compiuto almeno 14 (quattordici) anni.
4. L'attività ludica con il Seabob può essere svolta sia privatamente che mediante servizio commerciale offerto a terzi. Il conduttore, in ogni caso, è ritenuto direttamente responsabile dell'attività svolta nonché dell'efficienza dell'apparecchio.
5. Nel caso di erogazione del servizio a terzi, la società titolare,
 - a) È ritenuto solidalmente responsabile, insieme al conduttore, per le violazioni alle presenti disposizioni, salvo diritto di rivalsa;
 - b) È tenuta a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, estesa a favore del conduttore per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa;
 - c) Deve istituire apposito registro sul quale sul quale annotare i dati identificativi dei clienti che utilizzano l'apparecchio nautico, garantendo un adeguato indottrinamento previsto sulle condizioni d'utilizzo e sulle prescrizioni di sicurezza contenute nel presente provvedimento;
 - d) Può consentire l'utilizzo al massimo due apparecchi contemporaneamente per ogni 100 metri di larghezza di specchio acque.

Articolo 2 (Prescrizioni di sicurezza)

1. L'utilizzo del Seabob nelle acque del Circondario marittimo di Viareggio è consentito in osservanza delle seguenti condizioni di sicurezza:
 - a) Il conduttore deve indossare un giubbotto di salvataggio di colore rosso. Allo stesso dovrà essere collegata una sagola galleggiante non superiore ai 5 (cinque) metri, la quale dovrà terminare con un pallone di segnalazione di colore giallo/arancione, al fine di consentire una immediata individuazione del mezzo specie nei casi di riemersione rapida. In alternativa, potrà essere installata sul Seabob una bandierina di colore giallo/arancione, visibile da almeno 50 metri;

- b) In caso di partenza dalla battigia, la fascia di mare riservata alla balneazione dovrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita, mantenendosi in ogni caso ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri dai bagnanti;
- c) I parametri tecnici dell'apparecchio devono essere tarati in modo da permettere una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- d) La navigazione deve avvenire entro 1 (uno) miglio nautico dalla costa, ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo;
- e) Il conduttore deve usare ogni accorgimento possibile per evitare incendi con i bagnanti e con le unità

Articolo 3 (limitazioni e divieti)

1. Durante l'esercizio dell'attività nautica con il Seabob è vietato:

- a) Gareggiare in velocità
 - b) Navigare:
 - I. A distanza inferiore a metri 200 (duecento) da navi mercantili o galleggianti (metri trecento se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - II. A distanza inferiore a 100 (cento) dai galleggianti o unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - III. Durante la stagione balneare, nella fascia riservata alla balneazione, salvo che per l'attraversamento dalla riva rispettando le prescrizioni di cui all'art. 2 b) della presente ordinanza;
 - IV. Nelle zone di mare vietate con provvedimento legalmente dato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo;
 - c) I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall'obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragioni di una qualunque circostanza contingente. La navigazione è condotta con la diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana in mare. Sono osservate le norme contenute nella Colreg 72.
2. L'utilizzo dell'apparecchio è vietato in caso di condizioni meteomarine non assicurate ed in ore notturne.

Articolo 4 (Disposizioni finali e sanzioni)

- 1. I trasgressori delle norme contenute nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave reato e salve la maggiore responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a norma di legge.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/viareggio nonché opportuna diffusione tramite i locali organi d'informazione.

Viareggio, lì 01 agosto 2017

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Davide ODDONE
(Documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi del D. l.gvo 82/2005 art. 21)
(l'originale è stato firmato)